

## **D.M. 11 giugno 2010 (1).**

**Aggiornamento e completamento delle tabelle contenenti l'indicazione delle sostanze stupefacenti e psicotrope relative a composizioni medicinali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni ed integrazioni con l'inserimento dello steroide anabolizzante nandrolone (3). (2)**

---

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 24 giugno 2010, n. 145.

(2) Emanato dal Ministero della salute.

(3) Il presente provvedimento è anche citato, per coordinamento, in nota alle *tabelle I e II allegate al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309*.

### IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visti gli *articoli 2, 13, 14, 43 e 45 del decreto del Presidente della Repubblica del 9 ottobre 1990, n. 309*, e successive modificazioni, recante il testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope e di prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di seguito indicato come «Testo unico»;

Visto che il testo unico attualmente in vigore classifica le sostanze stupefacenti e psicotrope in due tabelle;

Visto che nella *tabella I* sono indicate le sostanze che producono effetti sul sistema nervoso centrale con forte potere tossicomane e suscettibili di abuso;

Visto che in *tabella II* sono inserite le sostanze che hanno attività farmacologica e pertanto sono usate in terapia in quanto farmaci, e che detta tabella è suddivisa in cinque sezioni, indicate con le lettere *A, B, C, D* ed *E*, nelle quali sono distribuiti i medicinali e le relative composizioni in conformità ai criteri per la formazione delle tabelle;

Premesso che la Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive, istituita ai sensi della *legge 14 dicembre 2000, n. 376*, ha inviato a questo Ministero una richiesta di inserimento dello steroide anabolizzante nandrolone nelle tabelle delle sostanze stupefacenti e psicotrope soggette a controllo del *decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309*, e successive modificazioni;

Visto che nella *tabella II, sezione A* sono indicati i medicinali contenenti sostanze di corrente impiego terapeutico per le quali sono stati accertati concreti pericoli di induzione di grave dipendenza fisica o psichica;

Vista la relazione scientifica sugli effetti psichici e la capacità di indurre dipendenza del nandrolone, predisposta dalla Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive avente ad oggetto la richiesta di inserimento dello steroide anabolizzante nandrolone nelle tabelle delle sostanze stupefacenti e psicotrope soggette a controllo del *decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309*, e successive modificazioni;

Sentito il Consiglio superiore di sanità che, nella seduta del 15 dicembre 2009, ha espresso parere favorevole all'inserimento dello steroide anabolizzante nandrolone nella *tabella II, sezione A* del testo unico e nella successiva seduta dell'8 aprile 2010 ha confermato il precedente parere, ritenendo inoltre opportuno inserire la sostanza nandrolone anche nella *tabella I* del citato decreto;

Sentito il Dipartimento politiche antidroga presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri che, con nota prot. n. 286 A-2-64.4.16 del 3 febbraio 2010, ha espresso parere positivo sull'inserimento del nandrolone nella *tabella II, sezione A* allegata al testo unico e che, a seguito della ulteriore valutazione del Consiglio superiore di sanità, con nota n. 1521 P-2.64.4.1 del 6 maggio 2010, ha espresso parere favorevole all'inserimento di detta sostanza anche nella *tabella I del decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990*;

Decreta:

---

**Art. 1**

Nella *tabella I* e nella *tabella II, sezione A*, di cui all'*art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica del 9 ottobre 1990, n. 309*, e successive modificazioni ed integrazioni, è aggiunta, secondo l'ordine alfabetico, la seguente sostanza:

nandrolone, denominazione comune;  
17-idrossi-4-estren-3-one, denominazione chimica;  
19-Nortestosterone, altra denominazione.

---

**Art. 2**

Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

---